

Delibera n. 25/2016

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 109/2015 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensi del d.lgs. 70/2014 per violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 marzo 2016

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ed in particolare l'articolo 16 ("*Pagamento in misura ridotta*");
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, approvato con delibera n. 52/2014 del 4 luglio 2014 ed in particolare l'articolo 5, comma 2;
- VISTA** la delibera n. 109/2015 del 10 dicembre 2015, notificata con nota prot. n. 8117/2015 del 15 dicembre 2015, con la quale si avviava un procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014 in relazione ai fatti esposti nel reclamo presentato dal Sig. Davide Franceschetti, pervenuto in data 25 agosto 2015 (prot. 2015/4221) ed integrato in data 10 settembre 2015 (prot. 2015/4352), per l'eventuale adozione nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'art. 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTO** l'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014 che prevede, per inosservanza degli obblighi previsti dal citato articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007, "*una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro*";
- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 109/2015, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, il pagamento in misura

ridotta - per l'ammontare di euro 333,33 - della sanzione prevista dall'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014;

VISTA la comunicazione di Trenitalia S.p.A. (prot. 2016/1101 del 18 febbraio 2016) in merito all'avvenuto pagamento, in data 5 febbraio 2016, della predetta sanzione in misura ridotta, per l'importo di euro 333,33;

VERIFICATO che il predetto pagamento risulta avvenuto in data 5 febbraio 2016;

CONSIDERATO che il pagamento della sanzione in misura ridotta comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 109/2015;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

Il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 109/2015 del 10 dicembre 2015 nei confronti di Trenitalia S.p.A. con riferimento alla violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007, in relazione agli aspetti di fatto e di diritto descritti in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 333,33.

Torino, 8 marzo 2016

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi